

***GUIDA BREVE
AL RECUPERO CREDITI
DI LAVORO
PER I DIPENDENTI
DEGLI APPALTI
PRIVATI E PUBBLICI***

***CON I RIFERIMENTI ALLA
RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA
COMMITTENZA***

***PER RETRIBUZIONI E CONTRIBUTIONI
DEL DIPENDENTE***



Questa guida è distribuita sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questa guida è disponibile gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.avvocati.venezia.it>

COSA FARE SE NON TI PAGANO LO STIPENDIO IN CANTIERE?

ECCO LA PRIMA

GUIDA BREVE ALL'AUTODIFESA RETRIBUTIVA.

Qui troverai in poche pagine, e con quattro facili schemi esemplificativi, l'illustrazione della disciplina della solidarietà fra appaltatore e committente per le retribuzioni ed i contributi dovuti a lavoratori ed enti in riferimento alle mensilità lavorate nell'appalto.

Questa semplice guida breve non vuole essere una spiegazione onnicomprensiva per tutte le variegate migliaia di possibili ipotesi che si verificano nella realtà, ma soltanto una road map di veloce consultazione per non perdere tempo in quei momenti in cui incassare o perdere lo stipendio può fare la differenza.

Verifica subito in quali casi trovi la corrispondenza di massima con la Tua situazione e poi contatta subito un avvocato specializzato per affrontare il recupero del Tuo credito attivando la garanzia della committenza del Tuo datore di lavoro.

Fai attenzione a non tentare il bricolage con queste poche informazioni e consulta sempre un professionista abilitato che Ti possa assistere nella specificità del Tuo caso concreto.

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano. Avvocato dal 1998 e Consulente del Lavoro dal 1996.

ISTRUZIONI PER L'AUTODIFESA RETRIBUTIVA

Con l'avanzare della crisi, i lavoratori subordinati si trovano molto spesso a dover considerare seriamente l'ipotesi che il proprio datore di lavoro non sia più in grado di pagare le retribuzioni maturate a fronte di mesi e mesi di lavoro.

La maggior parte delle volte è oramai troppo tardi per recuperare le retribuzioni con il semplice ritorno alla normalità del rapporto lavorativo: anche se il datore torna a pagare le retribuzioni correnti, restano sul groppone gli arretrati accumulati in mesi e mesi!

Certo, hai capito bene: è diffusissimo che i dipendenti si attivino per il recupero dei propri crediti di lavoro solo dopo che sono trascorsi alcuni mesi dall'inizio degli insoluti.

A quel punto il debito del datore di lavoro ammonta oramai almeno a 2 o 3 mensilità retributive e a queste vanno poi aggiunte le correlate spettanze per il TFR e le altre competenze di fine rapporto.

Senza accorgersi, ci si trova così ad esser creditori per svariate migliaia di euro ed il debitore datoriale è sempre più insicuro della sua solvibilità.

Quando il credito supera la soglia dei 5/7.000 euro si configura il sintomo di una tensione finanziaria non facilmente reversibile: basti infatti pensare che l'insoluto è spesso generalizzato a tutti i dipendenti e quindi il debito va moltiplicato per enne lavoratori, manifestando così anche la difficoltà a pagare persino la sola prossima mensilità in scadenza.

Ci sono però soluzioni alternative!

Per molti, ma non per tutti, vi è una valvola di sicurezza, o quantomeno un paracadute.

Anche se il datore non fallisce si può escutere la garanzia di un soggetto terzo affinché questo onori il debito e paghi quanto è dovuto: coloro che possono beneficiarne sono però solo i lavoratori degli appaltatori, ovvero i dipendenti delle ditte che svolgono il proprio lavoro in appalto.

Come si fa?

Vediamolo assieme.

Per recuperare le proprie retribuzioni si deve **attivare la garanzia predisposta dal legislatore** con la riforma del 2003. Infatti l'art. 29 del D.Lgs. 10-09-2003, n. 276, prevede al secondo comma che per i crediti retributivi e contributivi inerenti le prestazioni lavorative erogate nel corso dell'esecuzione di un determinato appalto, vi sia la garanzia solidale del soggetto committente e di tutti gli eventuali subappaltatori per un periodo di ben 2 anni dalla ultimazione dell'appalto medesimo.

ART. 29

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'[articolo 1655 del codice civile](#), si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. **In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.**

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.


3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'[articolo 414 del codice di procedura civile](#), notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'[articolo 27](#), comma 2.

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli [articoli 18 e 19](#), le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

In sunto, devono esistere i seguenti presupposti:

1. rapporto di lavoro in capo a soggetto appaltatore;
2. credito di lavoro in capo al lavoratore (e non al suo cessionario) non pagato dall'appaltatore - datore di lavoro;
3. credito maturato in esecuzione di un determinato contratto di appalto con un definito committente;
4. richiesta al committente del pagamento entro termine di due

anni dalla conclusione dell'appalto per cui è maturato il credito.



Detta previsione era almeno in parte già anticipata nel codice con l'art. 1676 che prevede comunque la **possibilità a favore dei lavoratori di chiedere giudizialmente il pagamento delle proprie spettanze alla committenza almeno entro i limiti del credito dell'appaltatore** ancora esistente per le opere realizzate nell'esecuzione dell'appalto. Tale riferimento normativo torna oggi utile nel caso in cui sia sfuggito il termine

del biennio dalla conclusione dell'appalto.

Tale richiesta è importante pure perché blocca ogni altra richiesta di pagamento da parte di soggetti creditori terzi: gli importi ancora dovuti restano fermi nel patrimonio della committenza senza che possa essere effettuati pagamenti ad altri creditori dell'appaltatore.

Ciò detto è da ricordare che l'art. 2470 del cod. civ. prevede che il debitore risponde delle obbligazioni assunte, e quindi anche dei debiti, con il proprio patrimonio presente e futuro. Per questa ragione, visto il disposto dei citati artt. 29 e 1676, **a fianco della garanzia data dal patrimonio del debitore vi è anche quella del patrimonio della committenza** e di tutti i subappaltatori che si frappongono fra il datore di lavoro e la detta committenza, nella filiera contrattuale dell'appalto.

Dalla lettura del comma secondo della norma del 2003 si nota che si parla di committente - datore di lavoro; di conseguenza **alcuni enti pubblici non ritengono a loro estendibile tale responsabilità solidale nei confronti degli obblighi delle imprese** che per loro hanno operato in appalto.

Da questo fatto discende che, nel caso la stazione appaltante sia un soggetto pubblico, non vi può essere una maggior serenità nell'attendere le retribuzioni da parte del dipendente. Anzi, è vero il contrario. L'esclusione dell'obbligazione solidale a carico della committenza pubblica rende ancor più pericolosa la situazione del lavoratore che ha un datore ancorato fisiologicamente ad un interlocutore pubblico che paga tardi oramai per definizione.


Residuando perciò solo la garanzia ex art. 1676 cod. civ. è necessario attivarsi quanto prima per fronteggiare l'insoluto datoriale perché **si deve arrivare ad escutere la committenza pubblica prima che questa abbia finito di pagare, seppur tardivamente, l'appaltatore datore di lavoro.** La garanzia del codice civile non è però fruibile con la sola richiesta che mette a conoscenza il committente dell'esistenza del credito: è infatti necessaria la notifica della domanda giudiziale per congelare il pagamento delle somme dovute all'appaltatore.

Nel caso di stazione appaltante pubblica si può però anticipare la richiesta giudiziale di pagamento inoltrando informazione del debito alla committenza affinché questa congeli i versamenti al datore ai sensi dell'art. 13 del DM 145/2000 e provveda alla liquidazione diretta delle competenze a favore del lavoratore.

ART. 13

"in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto"

Ovvero:



RIEPILOGO NORMATIVO

L'**articolo 1676 del Codice Civile** dispone che i dipendenti dell'appaltatore possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino a concorrenza del debito residuo del committente verso l'appaltatore.

L'**articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 276/03** prevede che il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali indipendentemente dal debito.

Si deve però ricordare che ai sensi dell'**art. 13 del DM 145/2000** in caso di ritardo nel pagamento dello stipendio, l'appaltatore può essere per iscritto dal responsabile dell'ente pubblico a saldare entro quindici giorni. Se l'appaltatore non paga o non contesta formalmente e motivatamente l'insoluto entro il termine indicato, la committenza può pagare direttamente al lavoratore l'arretrato scomputandolo dal residuo dovuto all'appaltatore.

D'altra parte, l'**art. 35, comma 28, del DL 223/06, convertito in legge 248/06**, estende la responsabilità solidale al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e ai premi assicurativi.


Per quanto inerisce la responsabilità patrimoniale l'**art. 2740 del cod. civ.** assicura invece che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.



Pertanto, **sia i dipendenti che gli enti previdenziali hanno diritto di chiedere il pagamento dei trattamenti retributivi e contributivi non versati alla stazione appaltante/committenza** in riferimento al cantiere in cui detti trattamenti sono maturati ed entro il termine tassativo di di due anni dalla cessazione dell'appalto medesimo.



Per tutti i lavoratori che non sono alle dipendenze di un appaltatore insolvente, ovvero che non paga gli stipendi, residua solo la possibilità di veder fallire il datore e chiedere il pagamento al **Fondo di Garanzia dell'INPS** per quanto inerisce al TFR, alle altre competenze di fine rapporto ed alle sole ultime 3 mensilità (nei limiti dell'importo ridotto di cui alla CIG). La stessa garanzia può essere attivata anche senza il fallimento del datore, ma con un pignoramento negativo nei suoi confronti.



RIASSUMENDO

Se sei un lavoratore che ha operato nel corso dell'esecuzione di un appalto e vanti dei crediti, che non riesci a farti pagare dal Tuo datore di lavoro,

1. **puoi agire in giudizio per il recupero dei crediti di lavoro e contributivi direttamente nei confronti di tutti coloro che sono committenti o stazioni appaltanti,**
2. o puoi farti liquidare direttamente le tue spettanze se sono soggetti pubblici, ma in questo caso solo nella misura del credito residuo del Tuo datore di lavoro.

Nel primo caso, in presenza dei requisiti reddituali di legge, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato per il recupero delle retribuzioni e del TFR non pagati dall'appaltatore.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "**Guida breve al Gratuito Patrocinio**" clicca **QUI**.

E ricorda che una tutela tempestiva fa correre meno rischi al recupero del Tuo credito.

Avv. Alberto A. Vigani

Per saperne di più mi trovi all'indirizzo: www.avvocati.venezia.it

Studio Consulenza

Legale Tributaria e del Lavoro

Eraclea, 30020 - VE, via Fausta 52 – tel. 0421.232172
San Donà di Piave - VE, 30027, via Jesolo 46 – tel. 0421.333010
Treviso - TV, 30100, via San Pelajo 133/A
info@avvocati.venezia.it